

Lanciano, sede legale, 25.01.2020

All'attenzione delle Commissioni Camerali Riunite di Lavoro e Cultura

MEMORIA (versione 3.0)
sulla INDAGINE CONOSCITIVA SU LAVORO E PREVIDENZA NELLO SPETTACOLO
(anche alla luce della prime tre audizioni)

QUESTA ASSOCIAZIONE A CARATTERE SINDACALE

costituita nel 2012 con la specifica *mission* di portare all'attenzione delle istituzioni le innumerevoli criticità dovute a normative sullo spettacolo obsolete, confuse e foriere di ingiustizia sociale che ingessano il lavoro *(nel comparto della musica in particolare)*, con ricadute anche sulla cultura stessa della musica...

<http://www.sosmusicisti.org/manifesto-dei-musicisti-in-continuo-aggiornamento/>

PRESO ATTO CHE

dalla delibera del 29 febbraio 2019 e dalle prime tre audizioni, parrebbe che codesta INDAGINE rilevi *in primis* lo spettacolo d'estrazione culturale: Teatro, Cinema, Fondazioni lirico sinfoniche, FUS, Afam, ecc.

RITIENE CHE

- **IL SETTORE DELL'INTRATTENIMENTO MUSICALE**, pur con le innumerevoli interazioni con quello d'estrazione culturale, sia meritevole di attenzione primaria in quanto è di gran lunga quello che occupa il maggior numero di operatori.
- **Posto che questa INDAGINE** parrebbe preludere a delle riforme che si aspettano da decenni, le criticità a cui porre la maggior attenzione sono quelle che hanno condotto proprio il comparto dell'intrattenimento musicale ad un **SOMMERSO (*)** che non ha pari in nessun altro settore lavorativo.
- **Anche le prestazioni artistiche di MUSICA CLASSICA**, al pari di quelle di mero intrattenimento, se non sostenute da pubbliche sovvenzioni, sono investite dalle medesime criticità che saranno esaminate in questo documento.

() Per sommerso si intendono non solo le dilaganti prestazioni "a nero", ma anche quelle c.d. "in grigio", spesso all'interno di associazioni culturali di comodo, a volte avverso una burocrazia inutile ed ostacolante, a volte per mera opportunità, a volte per i costi previdenziali insostenibili a fronte dei compensi sempre più magri.*

SOMMARIO DEI CAPITOLI

[Cap. 1 - IL SOMMERSO e le cause che lo hanno generato \(pag. 3\)](#)

- Estrema complessità delle norme sul FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo – ex Enpals), soprattutto per effetto delle innumerevoli riforme sul lavoro non idonee alla atipicità del comparto.
- Confusione interpretativa dovuta alla obsolescenza dei tre raggruppamenti (A, B e C) in cui sono suddivisi i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS.
- Costi eccessivi dei contributi previdenziali, spesso impagabili a fronte di compensi irrisori.
- Mancanza di equa regolamentazione del settore amatoriale.
- Sommerso tollerato presumibilmente perché ritenuto inevitabile.

[Cap. 2 - ANALISI DEI SISTEMI PREVIDENZIALI CHE SI SONO SUCCEDETI NEGLI ANNI](#)

- con integrazioni alla esposizione del dott. Montaldi (Inps) nella prima audizione (pag. 6)

[Cap. 3 - LE PROPOSTE DI SOS MUSICISTI per la riemersione previdenziale e non solo \(pag. 8\)](#)

[Cap. 4 - IL REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI, detto impropriamente "albo" \(pag. 10\)](#)

- soprattutto per contrastare l'abuso del Playback e della sua estrema conseguenza, il FENOMENO DEI FINTI MUSICISTI che si esibiscono con strumenti che non saprebbero mai suonare. Triste realtà dilagante nelle innumerevoli sale da ballo specie nel nord.

[Cap. 5 A - Il c.d. COMMA 188, perla di incostituzionalità \(pag. 11\)](#)

- una frettolosa norma del 2006 (*L. n. 296/2006 e successiva modificazione*) pensata per esentare da Enpals fino a 5.000 euro (incontrollabili !?!) gli eventi dilettantistici in ambiti folcloristici e di tradizioni popolari finita poi per esentare la quasi totalità degli eventi in ambito d'intrattenimento, generando concorrenza sleale e astio tra i musicisti stessi.

[Cap. 5 B – SUGGERIMENTO DI ABROGAZIONE DEL COMMA 188 \(pag. 13\)](#)

- e contestuale sostituzione con altra norma più equa a tutela del dilettantismo genuino.

[Cap. 6 - IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITÀ MUSICALE \(pag. 14\)](#)

- altra frettolosa norma (in tre commi nell'art. 3 della legge n. 350/2003 - 98, 99, e 100) che, oltre ad essere incostituzionale, come si vedrà è mal concepita.

[Cap. 7 – LE SCUOLE DI MUSICA NON PUBBLICHE](#)

- Le criticità economiche riconducibili alla "lezione individuale" che impediscono il rispetto della legalità, con ricadute sugli insegnanti e sulla cultura (pag. 16)

[Cap. 8 - CORRETTE TASSONOMIE E DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO \(pag. 19\)](#)

- Soprattutto alla luce di utilizzi impropri nella legge denominata Codice dello Spettacolo.

[Cap. 9 - PRESENTAZIONE DI SOS MUSICISTI E DEL MANIFESTO DEI MUSICISTI \(pag. 20\)](#)

[APPENDICE 1 \(p. 21\)](#)

Il sondaggio di Sos Musicisti sul sommerso, alla data del 20 Settembre 2019.

[APPENDICE 2 \(p. 23\)](#)

definizione di Musica dal Vivo proposta da Sos Musicisti

Cap 1. IL SOMMERSO

i suggerimenti di soluzioni sono al cap. 3

Verosimilmente il SOMMERSO deriva da:

- 1. Estrema complessità delle norme del sistema previdenziale ex Enpals - oggi INPS Fondo Previdenza Lavoratori dello Spettacolo, con conseguenti innumerevoli difficoltà di interpretazione, mancanza di conoscenza, disaffezione e perdita di fiducia nell'Ente.
*La complessità delle norme si riflette persino negli Uffici INPS e nei Patronati, dove è raro incontrare addetti in grado di fornire giuste informazioni e/o assistenza.***

Un esempio tra i tanti sui sistemi telematici, il c.d. Durc.

Un noto musicista/commercialista di AssoArtisti/Confesercenti, quindi socialmente impegnato, il dott. Elio Giobbi, riferisce che, a fronte di richieste di informazioni presso sedi territoriali INPS, ha ottenuto rinvii di responsabilità da un ufficio all'altro, terminati infine con telefonate a cui non rispondeva nessuno, con la conseguenza che, per un banale problema di "incrocio" versamento F24 con Uniemens (anche per semplici arrotondamenti di pochi centesimi) gli veniva bloccato il Durc!

Con impossibilità per gli artisti di lavorare, se non "in nero"!

La complessità del sistema previdenziale, a sua volta, deriva:

1a) dalle numerose riforme sul lavoro, pensate per altri settori senza tenere conto che quello dello Spettacolo è totalmente atipico.

1b) dalla struttura stessa del FPLS (ex Enpals) che prevede TRE RAGGRUPPAMENTI di lavoratori di cui solo il primo (raggruppamento A), quello dei lavoratori pagati a prestazione (a giornata) è investito in pieno dal problema del Sommerso e dal caos interpretativo delle norme.

Siamo proprio certi che i tre raggruppamenti non siano un retaggio del passato e tenerli ancora non sia una mera quanto inutile questione di principio?

Infatti, è comprensibile che tale suddivisione sia stata pensata nel '47, allorché l'ente fu istituito per la totalità dei lavoratori dello Spettacolo fino ad allora mancanti di una unica Cassa Previdenziale, ma quantomeno in epoche successive, e in particolare a partire dal 2012 (anno in cui l'Enpals è confluito nell'INPS), i soggetti rientranti nei raggruppamenti B e C (pagati a mensile, ma con "annualità" contributive non a 120 giornate, ma a 260 giornate il gruppo B e a 312 il gruppo C), ancorché artisti (è solo il caso degli orchestrali delle rare fondazioni) potevano essere tranquillamente ricondotti tra quelli ordinari dell'INPSm senza recare alcun danno ai soggetti stessi. La burocrazia del FPLS ne risulterebbe decisamente snellita!

Per rendersi conto di quanto siano complesse le norme relative al FPLS, e soprattutto quelle riconducibile alle tre suddivisioni, è sufficiente esaminare la pagina web dell'INPS che descrive le regole previdenziali degli artisti nella pagina web dell'INPS destinata all'utenza.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46855>

Per inciso, la pagina riflette la circolare INPS n. 83 del 2016, l'ultima in ordine di tempo destinata al personale INPS. Circolare di ben 23 pagine (più quindici di allegati). Documento che, considerata la pressoché impossibilità di ricevere informazione agli sportelli, evidentemente è di difficile comprensione anche per loro.

Ma tornando al comune utente, chiediamoci: "Perché la pagina web del FPLS è illeggibile?" ... Proprio perché entra nei tortuosi calcoli pensionistici relativi alle ipotetiche ricongiunzioni o totalizzazioni di coloro che hanno posizioni "miste", cioè di quei lavoratori che potrebbero avere contribuzioni diverse nei tre raggruppamenti, all'interno dello stesso FPLS!

Oltretutto, le ricongiunzioni (o ricalcoli) all'interno dello spettacolo, specie per il personale impiegatizio (raggruppamento C) sono ipotesi assai rare e comunque sarebbero risolvibili all'interno delle ordinarie totalizzazioni e ricongiunzioni, qualora i raggruppamenti B e C fossero tolti dal FPLS.

Un esempio:

Una cantante con contribuzioni nel gruppo A (pagata a prestazione/giornata) potrebbe avere anche contributi nel raggruppamento B o C, quale cassiera di un cinema (pagata a stipendio mensile).

Ci si domanda: che differenza c'è se la cantante in questione invece che la cassiera di un cinema fosse la cassiera in un supermercato?

Se non si trattasse di un cinema, il caso (un domani) rientrerebbe nelle vigenti "ricongiunzioni o totalizzazioni" di qualsivoglia lavoratore. Come dire che lo stesso accadrebbe se la cantante in questione fosse operaia, impiegata di banca, la titolare di impresa artigianale o commerciale, ecc.

L'inutile burocrazia appare in tutta la sua evidenza !

Inoltre, anche nel caso di un orchestrale con contributi nel raggruppamento A che, entrando in una orchestra stabile (fondazione), comincia a ritrovarsi contribuzioni a 312 giornate per annualità (sempre nel FPLS), ... se il lavoro in orchestra stabile (a posto fisso) fosse ricondotto nel vigente INPS/FPLD, con le ricongiunzioni e totalizzazioni recentemente semplificate, non avrebbe alcun problema.

Resta da aggiungere che, essendo molto verosimile che la maggioranza dei musicisti abbia posizioni contributive per altro lavoro diverso dallo spettacolo, i cervellotici ricalcoli nello stesso FPLS (ex Enpals) che poi si concluderà con l'ulteriore ricalcolo per la ricongiunzione/totalizzazione per l'altro lavoro (FPLD) assume aspetti grotteschi.

Accade persino spesso che nei ricalcoli, i contributi ex Enpals (raggruppamento A), che hanno un valore di 120 per annualità, vengano calcolati a 312 per annualità, con richieste di pensione respinte, ricorsi, ecc. È inevitabile il sospetto che tali ricorrenti errori siano da ricondurre all'intero sistema che è eccessivamente complesso persino per gli addetti ai calcoli pensionistici.

Altra conseguenza del caos di cui sopra. IMPOSSIBILITÀ DI PROIEZIONI SULLE FUTURE PENSIONI. Viene da pensare che, proprio a causa di queste complessità, il FPLS (ex Enpals) è forse l'unica sezione dell'INPS che non riesce a fornire le proiezioni sulle future pensioni. Causa questa di ulteriore disaffezione all'ente. ... Disaffezione già imperante per i "paletti" per il raggiungimento del diritto ([cap. 2](#)).

2) Costi insostenibili dei contributi stessi per la maggior parte degli eventi dove, purtroppo i budget sono mediamente molto esigui.

Posto che nel comparto, non solo a causa della crisi, ma anche per motivi culturali o di mera ambizione di esibirsi, abbondino le offerte di prestazioni di spettacoli a basso costo (spesso anche a titolo gratuito), è mai possibile ipotizzare "riemersione" se il costo dei contributi previdenziali è del 33% !?! ... A cui vanno aggiunti i c.d. contributi minori e l'Inail? Per un totale che supera il 38%.

Per giunta, chiediamoci da dove provenga il continuo avanzo di gestione del FPLS, solo dagli sportivi o anche dai contributi persi dei tanti artisti che non raggiungono i [requisiti per la pensione?](#)

Quando ai costi insostenibili dei contributi va aggiunta l'Iva!

A fronte di committenti (forse la maggioranza) che il più delle volte non detraggono l'imposta (associazioni culturali, pro loco, comitati spontanei, intrattenimenti privati, ecc.), l'IVA ricade totalmente sui già magri compensi agli artisti, con ulteriore incentivo all'evasione.

Su un compenso lordo irrisorio (50/60 euro, cosa non rara), in tasca all'artista "in regola" rimarrebbero briciole! *Oggi l'Iva al 10% è solo nei contratti relativi ai concerti, ma non nell'intrattenimento (ballo, ecc.).*

3. Mancanza di equa regolamentazione del settore amatoriale, che costringe i professionisti ad operare sullo stesso mercato insieme ai semiprofessionisti e ai musicisti amatoriali. Questi ultimi addirittura in esenzione contributiva (si veda il c.d. comma 188 al [cap. 5A](#)).

In ambito musicale, specie in quello non di nicchia, sono presenti sullo stesso mercato, professionisti, semiprofessionisti (cioè con altro lavoro primario), amatoriali genuini, amatoriali scorretti (che fanno profitto sulla mancanza di regole certe e di controlli) e persino ciarlatani che, nel settore orchestre da ballo (che è il più consistente), calcano palchi "in playback" imbracciando strumenti che non saprebbero mai suonare. Si vedano a proposito i cap. 2, 5a e 5b.

4. La diffusa consapevolezza tra i musicisti che, a fronte di compensi scesi ai minimi storici e sotto il limite del decoro, e in assenza pressoché totale di controlli, serve a ben poco il "sacrificio" di versarsi (o farsi versare) i contributi previdenziali, allorché è certo che sarà troppo difficile "maturare" il diritto alla pensione.

Infatti, sono autentici impedimenti:

a) la soglia di sbarramento delle "annualità contributive" elevata già dal '93 (120 "giornate" per 20 annualità, in luogo di 60 per 15 annualità).

b) la soglia di sbarramento sul "montante contributivo" introdotta dalla c.d. Riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335) e inasprita dalla c.d. Riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92).

Nota: Queste furono misure a salvaguardia dell'intero sistema previdenziale nazionale, ma certamente non pensate per i lavoratori dello spettacolo. (Maggiori dettagli al [cap. 2](#))

Ma c'è di peggio. Come detto sopra, l'unica norma che regola il settore amatoriale è il c.d. comma 188, che da ben 13 anni è un'autentica perla di incostituzionalità a svantaggio dei professionisti.

Si veda al [cap 5](#).

5. Incidenza dei costi eccessivi del diritto d'autore, che depauperando a monte i budget, finiscono per ricadere sui compensi e infine anche sul sommerso.

Occorrerebbe una INDAGINE sulla equità delle tariffe Siae che, specie nell'intrattenimento, paiono decisamente esose rispetto ad altri paesi della UE e non solo.

IL SOMMERSO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA - nota conclusiva sul Sommerso

Alle istituzioni preposte alle verifiche (molto verosimilmente) sembra non interessare l'evasione nel settore, forse proprio perché le normative sono complesse e illogiche (atteggiamento di tolleranza).

Nessuna sanzione neanche per gli amatoriali scorretti e i ciarlatani che hanno interesse nella mancanza di controlli? ... Anche chi vive di questo pane, per sostenere la concorrenza, è "costretto a suonare in nero" !

Cap. 2

ANALISI DEI SISTEMI PREVIDENZIALI CHE SI SONO SUCCEDETI NEGLI ANNI

*con qualche integrazione pratica sulla esposizione
del dott. Ferdinando Montaldi (Inps) nella prima audizione*

1. PRIMO SISTEMA (Dal '47, anno di istituzione dell'Enpals, fino al 1992).

- Requisito minimo 15 annualità contributive di 60 contributi. In totale: 900.
- Accesso alla pensione di vecchiaia ad allora 60 anni (oggi 62, con possibilità di "integrazione al minimo" - oggi 513 euro mensili).
- Ulteriori 5 anni di anticipo per le donne.

Considerato il numero esiguo dei contributi richiesti, evidentemente si è trattato di un periodo molto favorevole rispetto ad oggi. Come dire che i requisiti rispecchiavano i principi per cui l'Enpals era stato istituito e cioè: assistenza ad una categoria con capacità contrattuale spesso inesistente e lavoro sistematicamente precario.

Con ogni probabilità, non ci sono più soggetti che rientrano in questa fascia.

2. 1993 – AUMENTO DRASTICO DELLE ANNUALITÀ.

- Il requisito minimo sale a 20 annualità da 120 contributi. Totale 2.400.
- Per musicisti e cantanti resta l'accesso alla pensione di vecchiaia a 62 anni (oggi) con possibilità di "integrazione al minimo" (oggi 515 euro mensili).

3. 1996 – RIFORMA DINI – Introduzione del c.d. sistema contributivo.

- Per il "diritto" alla pensione nulla cambia per gli appartenenti al "sistema retributivo", cioè per quei lavoratori che hanno almeno un contributo (in qualsiasi fondo INPS, ... anche per il servizio militare).
- Per contro, il forte peggioramento è previsto per il futuro degli appartenenti al sistema contributivo, infatti: **Seppur il minimo delle annualità richieste "per il diritto" scende da 20 a 5, l'agevolazione è del tutto irrilevante giacché viene introdotta una soglia di sbarramento sul montante contributivo per cui al di sotto di 1,2 volte l'assegno sociale (600 euro circa) la pensione non viene erogata e i contributi ... sono praticamente "persi".**

Si noti a tal proposito che per "maturare" una pensione di 1,2 volte l'assegno sociale occorreranno ben più di 20 annualità di contribuzione, qualora la paga salariale sarà al minimo imposto dall'Enpals (com'è d'abitudine, considerato il trend decisamente negativo dei compensi).

Per gli appartenenti al sistema contributivo verrà anche tolta l'anticipo della pensione a 62 anni. Minimo: 67 anni (dal 2019). Salvo pensione anticipata per chi avrà 42 annualità di contributi, "quota 100" o quel che sarà. Casi questi decisamente improbabili in questo comparto di lavoro "saltuario" per antonomasia.

4. 2012 – RIFORMA FORNERO (ulteriore peggioramento)

- Vengono reintrodotte le 20 annualità.
- Viene ulteriormente alzata la soglia di sbarramento sul montante contributivo. Il montante dovrà produrre una pensione non più di 1.2 l'assegno sociale, ma 1,5. Corrispondenti oggi a 667 euro mensili.

**Se non si superano queste due soglie la pensione verrà corrisposta a 70 anni !?!
Risultato, facile incentivo al lavoro "a nero".**

DUE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SU QUESTO CAPITOLO

- **IL PRINCIPIO PER CUI FU ISTITUITO L'ENPALS È TOTALMENTE DISATTESO**

Considerato che l'Enpals era l'unico ente previdenziale al mondo specifico per i lavoratori dello Spettacolo, quindi una istituzione di cui andare orgogliosi, dal '92 in poi e soprattutto dal '95, le prerogative agevolanti per cui l'ente di previdenza era stato istituito sono state letteralmente vanificate. Con le soglie di sbarramento di cui sopra (b, c e d), il mestiere dell'artista intermittente dello Spettacolo (musicisti in primis) è stato improvvidamente allineato ai lavoratori delle altre categorie, ... quasi che il legislatore non si fosse neanche accorto che le riforme non erano idonee al comparto dello Spettacolo. Altresì gli innumerevoli interventi sulle normative sul lavoro che nel nostro paese si susseguono ad ogni rinnovo di contratto nazionale ... tutte legiferate con la medesima disattenzione, cioè: con ricadute sul comparto dello spettacolo, soprattutto in termini di caos burocratico.

- **L'AVANZO DI BILANCIO DEL FPLS (una unicità di non poco conto)**

Nel 2012, al momento della confluenza dell'Enpals nell'INPS, il FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo – ex Enpals) era in **attivo per oltre due miliardi di euro** (detto TESORETTO). Attivo che, a tutt'oggi, è più che raddoppiato.

Come dire che i contributi "infruttiferi" dei lavoratori dello Spettacolo vengono utilizzati dall'INPS per tamponare i disavanzi prodotti nel passato dal sistema retributivo (e non solo) soprattutto nelle altre categorie tra cui l'INPDAP, l'ente degli Statali, che nel 2012 confluì nell'INPS insieme all'Enpals, ma con una voragine di passivo di oltre 10 miliardi !?!

Alla faccia dei tantissimi artisti dello Spettacolo che non riescono a superare gli sbarramenti di cui sopra e ai quali si prospetta una vecchiaia da indigenti!

Per inciso: il dott. Ferdinando Montaldi (INPS), nella audizione del 30 aprile 2019 ha fatto persino notare che l'avanzo del FPLS è superiore al FUS.

Come dire che il FUS non è sostenuto dallo Stato, ma dagli artisti stessi.

Memorabili le sue parole: "gli artisti dello spettacolo, con una mano ricevono e con l'altra restituiscono" !?!

Cap. 3

LE PROPOSTE DI SOS MUSICISTI

per la riemersione previdenziale:

Se si vuole seppur gradualmente riportare i musicisti a lavorare con dignità e nel rispetto delle regole, anche a vantaggio delle casse dello Stato e del FPLS/INPS, occorre che gli artisti riacquistino fiducia nelle istituzioni ed escano dal sommerso. Sommerso di cui non è possibile avere stime ufficiali, ma che con ogni probabilità supera il 90%. Ben oltre quanto stimato dall'ISTAT che, per stessa ammissione della dott.ssa Vittoria Buratta, non ha dati certi.

Si suggerisce pertanto:

- **Deroga specifica per lo Spettacolo in merito alle soglie di sbarramento, ovvero: l'ELIMINAZIONE TOTALE DELLE SOGLIE**, sia in riferimento alle annualità che del minimale sul montante contributivo. **Non è impossibile!**
Specie in considerazione del cospicuo "tesoretto" del FPLS, e del fatto che i pensionati che se ne gioveranno non sono quelli di oggi, ma quelli tra parecchi anni a venire.
Come dire che nell'immediato L'Inps, notoriamente in passivo, non avrebbe aggravamenti.
- **Abrogazione del comma 188 (descrizione nel [cap. 5](#)) e, a salvaguardia del dilettantismo genuino, introduzione di Area No-Tax per gli eventi a basso budget, per i quali sarebbe impossibile la realizzazione stessa qualora fossero rispettate le regole fiscali e previdenziali. Si veda al [cap. 5B](#)**

In merito al "sistema contributivo" (il futuro), come dal principio informatore che si esplicita con la ricorrente espressione: "tanto mi hai dato e tanto ti do", solo la restituzione dei contributi sotto forma di pur esigua pensione A ETÀ RAGIONEVOLE E NON A 70 ANNI tornerebbe a dare agli artisti dello spettacolo una ragione per riacquistare la fiducia nell'ex Enpals e intraprendere la strada della legalità!

Per contro, in merito ai musicisti appartenenti al "sistema retributivo", cioè quelli non lontani dalla età pensionabile, va anche rilevato che occorre un drastico abbassamento delle giornate per il computo delle annualità (ritorno ai "60 contributi = una annualità" ... com'era prima del 1992? O una via di mezzo: ... 90?) e soprattutto con effetto retroattivo, giacché, a nulla servirebbe tale concessione "oggi per il domani", cioè senza specificare la retroattività, come distrattamente richiesto da altre associazioni in audizioni passate. Tanti (troppi) musicisti con annualità insufficienti, sono ormai avanti in età e non ce la farebbero a recuperare!

- **Riconduzione del FPLS unicamente al raggruppamento A.**

Si ritiene che i tre raggruppamenti siano un retaggio del passato.

L'inutile presenza nel FPLS dei raggruppamenti B e C e foriera di caos burocratico (descritta al [Cap. 1](#) punto 1) che va ad aggiungersi alle già complesse norme dovute alle riforme di cui sopra.

Per di più, sarebbe auspicabile che il FPLS avesse una gestione autonoma e agevolante, anche in considerazione del "Tesoretto" di cui al capitolo precedente.

*Ad esempio, il tesoretto (avanzo di gestione) potrebbe essere utilizzato per il "riscatto dei contributi omessi". Allo scopo, vale la pena di ricordare che un tempo i contributi omessi erano riscattabili "a prezzo di costo" (**legge n. 1338 del '62**) ... in seguito la legge è cambiata e oggi il riscatto dei contributi omessi è possibile dietro pagamento dei vantaggi che ne derivano. Una beffa. Il beneficio è stato totalmente vanificato!*

Un esempio. Recentemente, un musicista di Milano (Gino Carravieri) cui mancava poco per arrivare ai fatidici 2.400 contributi per la pensione (sistema retributivo), aveva chiesto di poter riscattare un periodo in cui non gli erano stati versati i contributi. Ha presentato tutta la necessaria documentazione sulla veridicità e la domanda è stata accolta, ... ma gli sono stati chiesti ben 33.000 euro !?!

Vale la pena di informare che anche FISTEL/CISL ha avanzato richiesta che il FPLS sia considerato un fondo speciale e autonomo che agevoli gli artisti, non solo per via del "tesoretto", ma anche per il "fondo di garanzia" mai utilizzato.

Per inciso. Del fondo di garanzia, è stato riferito da Fistel/Cisl nella terza audizione, quella del 16 luglio 2019.

ALTRI SUGGERIMENTI

1. I contributi previdenziali nelle scuole di musica private.

Tenuto conto che:

a) gran parte dei musicisti professionisti esercita parallelamente il mestiere d'insegnante, vuoi presso il proprio domicilio, vuoi nelle migliaia di scuole di musica diffuse su tutto il territorio nazionale, la norma vuole che i contributi siano versati nella Gestione separata, con verosimile previsione di non superare le soglie né in questa cassa, né nel FPLS.

b) anche questo settore, per ragioni economiche ampiamente descritte al [cap. 7](#), è molto difficile tenere "in regola" un insegnante.

c) laddove è possibile (casi fortunati) i contributi vengono versati sì, ma nella cd. Gestione separata dell'INPS.

Non sarebbe il caso di studiare il modo di ricondurre questi contributi nel FPLS?

2. Eliminazione del riepilogo contributivo telematico c.d. FLUSSO UNIEMENS per le piccole imprese di spettacolo e per i musicisti "autonomi" iscritti al FPLS.

Come detto sopra, UNIEMENS è una ottemperanza per la quale necessitano consulenti del lavoro dotati di particolari software, con evidenti costi difficilmente sostenibili, specie per chi, per necessità, tenta il "fai da te".

Per il comparto delle piccole imprese di spettacolo e dei musicisti a partita Iva, UNIEMENS è da sostituire con semplificata denuncia mensile riepilogativa avente funzione simili a "carica da precedenti agibilità", come era in Enpals.

3. Sempre in materia di telematica, per il settore spettacolo occorre anche l'eliminazione dell'illogico meccanismo introdotto dai sistemi INPS di "sospensione" e "riattivazione" matricola in base al mese con lavoro o meno, ciò in quanto la grande imprevedibilità dello specifico lavoro dello spettacolo richiede strumenti dotati di reattività immediata e non è possibile sottostare a blocchi di sistema dovuti ad eventuali dimenticanze di comunicazione di on/off matricola, generatrici ognuna di attese di risposta dall'ente. Un inferno procedurale che gli operatori dello spettacolo non meritano

Cap. 4

IL REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI E DEI CANTANTI **(con esame di abilitazione e codice deontologico)**

La necessità di un "registro speciale dei musicisti e dei cantanti" (detto impropriamente "albo"), da tempo agognato e persino previsto nel DDL 1550 della XVI legislatura (ultimo tentativo di riforma del lavoro nello spettacolo - 2008), nasce da tante esigenze tra le quali, per brevità, riportiamo solo una, forse la più urgente:

CONTRASTO AI FALSI MUSICISTI.

A fine anni '80, grazie a tecnologie mai prima immaginabili, si ebbe una massiccia diffusione di tastiere elettroniche automatizzate. Tastiere che potevano eseguire intere orchestrazioni semplicemente componendo "accordi" con la mano sinistra. Di lì a poco la tecnologia fece ancora un ulteriore grosso balzo in avanti con tastiere in grado di eseguire in automatico interi brani, spesso con qualità molto prossima ai CD. Per intenderci: le cosiddette "basi".

Improvvisamente tantissimi, che fino ad allora si erano limitati a fare gli animatori/cantanti o poco più, con spregiudicata ciarlataneria cominciarono ad utilizzare il playback nella maniera più subdola, cioè mettendo le mani su strumenti musicali che non avrebbero mai saputo suonare.

Per inciso: **costoro hanno anche dato il colpo di grazia alla già carente educazione musicale del pubblico, facendo apparire il mestiere di musicista (quello di pianista in particolare) come facilissimo e alla portata di tutti. ... Alla faccia di chi ha studiato anni ed anni e continua a studiare tutta la vita!**

A seguire, con la dilagante diffusione del Playback (spesso addirittura IMPOSTO dai gestori di sale da ballo), la ciarlataneria si è estesa ad intere orchestre al punto che oggi i palchi delle balere pullulano di "mimi".
... E i musicisti? ... A casa senza lavoro!

Fermare il playback è impossibile, è troppo tardi, ed in fondo è sempre esistito (seppur per motivi tecnici), ma arginare la ciarlataneria è possibile! Ad esempio: istituendo l'obbligatorietà di un certificato di abilitazione specifico per la mansione (strumento, canto, ecc.) che s'intende proporre al pubblico.

L'ESAME DI ABILITAZIONE (presso i conservatori?)

Laddove gli aspiranti siano privi di titoli o adeguati curriculum, il REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI, dovrebbe prevedere un esame di abilitazione presso specifiche commissioni.

Presso i conservatori? Non è impossibile!

IL CODICE DEONTOLOGICO

Per il registro dei musicisti va introdotto un Codice deontologico, cui dovranno attenersi anche gli amatoriali, anche al fine di restringere l'utilizzo del playback ai soli casi ove è strettamente necessario.

DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO

*Nota. In **APPENDICE 2**, la definizione di Musica dal Vivo che, come proposta da Sos Musicisti, fu anche inserita in ben due ordini del giorno nel c.d. Codice dello Spettacolo. Come risulta da [atto parlamentare 883 dell'8 novembre 2017](#), allegato A (p. 57/58/59).*

Per ulteriori approfondimenti:

<http://www.sosmusicisti.org/definizione-musica-dal-vivo/>

Cap. 5 A

DESCRIZIONE DEL c.d. COMMA 188, PERLA DI INCOSTITUZIONALITÀ!

Cosa è il c.d. "comma 188"?

Per esattezza è il comma n. 188 della c.d. legge finanziaria per l'ormai lontano 2007. Legge che, a differenza del solito, era costituita da un unico articolo e tanti commi. (L. n. 296/2006 e successiva modificazione).

Consiste nella esenzione dal Certificato di Agibilità Inps (ex ENPALS) e dal relativo versamento dei contributi (fino a 5.000 euro l'anno) per:

- I giovani fino a 18 anni e fino a 25 se studenti
- I pensionati oltre i 65 anni
- Coloro che hanno una seconda posizione previdenziale !?!

L'enunciato era ed è il seguente:

"Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

Va rilevato che, in prima battuta, la norma era stata pensata solo per gli eventi di tradizione popolare e di folclore, ma il provvedimento arrivò in aula con l'aggiunta di "o in manifestazioni di divertimento", ... praticamente la norma abbracciava (e abbraccia) l'intero comparto dello spettacolo musicale. Un disastro!

Ma da cosa venne fuori il comma 188?

Accadeva all'epoca che i mandatarî Siae, in ottemperanza della convenzione che, tra il 2002 e il 2012, li vedeva come "verificatori Enpals", avendo presto capito che era controproducente per loro stessi fare "ispezioni" negli esercizi pubblici e nei tour dove i diritti d'autore erano congrui (e congrua la loro percentuale), seminavano lo scompiglio in piccoli e irrilevanti pub, pizzerie del sabato sera e addirittura tra le bande e le corali amatoriali (specie nel nord-est), costringendo persino giovani bandisti alle prime armi ad iscriversi all'Enpals come ordinari lavoratori dello Spettacolo.

Fu così che la ex senatrice Helga Thaler (del Trentino) e altri colleghi parlamentari proposero questo succinto comma per la finanziaria per il 2007.

All'ultimo momento però accadde, che qualche altro parlamentare (?), evidentemente spinto da soggetti interessati all'esonero contributivo e al superamento delle complessità burocratiche connesse ai versamenti, fece aggiungere "o di divertimento", non rendendosi conto del pasticcio che stava combinando !?! ... Infatti: vada per i giovani che muovono i primi passi.

vada per i pensionati che suonano in centri sociali e simili,

ma non è possibile che, specie con la crisi occupazionale che nel 2007 già si stava delineando, chi ha la fortuna di avere un altro lavoro possa costare il 33% in meno di chi un altro lavoro non ce l'ha!

E c'è da aggiungere che, in un settore dove raramente si chiede la "fattura", il tetto dei 5.000 euro è a dir poco risibile.

Ma non finisce qui. Nonostante che il comma 188 si riferisca alle "esecuzioni dal vivo", in assenza di una norma che definisca cosa s'intende per [MUSICA DAL VIVO](#) (), in mancanza totale di controlli, del comma 188 si avvalgono abitualmente persino i "finti musicisti" (di cui al [cap. 4](#)) che dilagano sempre di più, specie sui palchi delle sale da ballo !?!*

Non ci vuole molto. ... Una autocertificazione di avere una "altra posizione previdenziale" su un pezzo di carta che nessuno leggerà mai ... e via !?!

A nulla serve inoltre che il comma 188 (mal redatto) si riferisca unicamente ai contributi previdenziali, ma non esenta da contributi minori ed INAIL. Infatti, in mancanza di controlli, e in considerazione che nelle verifiche di cui sopra Siae/Enpals si chiedeva unicamente il Certificato di Agibilità Enpals e il relativo versamento dei contributi, tutt'ora l'opinione comune è che si tratti di una sorta di area no-tax omnicomprensiva.

Presumibile incostituzionalità.

Perché una norma di tal genere è stata pensata solo per "le esecuzioni musicali" e non per l'intero comparto dello spettacolo (teatro amatoriale, ad esempio)?

Questa non è una legge in favore della cultura della musica e del dilettantismo genuino, ma una norma che, da 13 anni a questa parte, mette i musicisti l'un contro l'altro, alimenta il sommerso e costringe chi non ha un secondo lavoro a dichiarare il falso per restare sul mercato!

Va assolutamente abrogata e, in favore dei dilettanti genuini o di chiunque si trovi a suonare in eventi dove il budget non consente il pagamento di tasse e contributi, va cercata altra soluzione. Si veda il suggerimento di Sos Musicisti al cap. [5B](#) (pag. successiva)

() Vale la pena di ricordare che, anche per il comma 188, è utile la definizione di Musica dal vivo proposta da Sos Musicisti a cui è dedicata l'[APPENDICE 2 \(p. 23\)](#)*

Per ulteriori approfondimenti sulla Musica dal Vivo, nel sito web di Sos Musicisti si può visitare la pagina:
<http://www.sosmusicisti.org/definizione-musica-dal-vivo/>

Cap. 5 B

SOLUZIONE AL COMMA 188 e, ad un tempo, a diverse altre problematiche.

SOS Musicisti propone di abolire il comma 188 e sostituirlo intervenendo su un'altra norma già in essere: la lettera **m**, comma 1, art 67 del TUIR, norma nota come area no-tax per gli sportivi e successivamente estesa a bande, cori e filodrammatiche.

Ecco l'enunciato attuale della norma.

(sono ricomprese nella c.d. area no-tax sia fiscale che previdenziale)

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche o amatoriali, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (omissis).

Nello specifico, considerato che:

- La norma nacque in origine solo per lo sport dilettantistico
- Nel 2006 fu estesa a bande, corali e filodrammatiche, ma con termini tuttora forieri di equivoci, quali: direttori artistici e collaboratori tecnici !?! ... *Non esistono queste figure nei cori, bande e filodrammatiche amatoriali e quindi la norma andrebbe in ogni caso perfezionata.*
- Le entità artistiche che necessitano di beneficiare di area no-tax non sono solo cori, bande e filodrammatiche amatoriali, ma anche:
 1. *Band* del settore pop/rock e jazz che si esibiscono DAL VIVO in piccoli locali dove sarebbe impossibile remunerare decorosamente i musicisti e tenerli anche in regola.
 2. *Big Band* del settore jazz. ... *Se fare jazz è una autentica avventura di vita, ... tenere in piedi una Big Band, senza il sostegno pubblico, è un atto di eroismo!*
 3. Le orchestre amatoriali di musica classica.
 4. Gli insegnanti di scuole di musica non sostenute da contributi pubblici ([cap. 7, p. 15](#)).
- La abrogazione del comma 188 potrebbe penalizzare gli amatoriali genuini.

Si suggerisce di togliere completamente dalla lettera "m" la parte riguardante la musica (riportandola alla formulazione originaria, ante 2006 - solo Sport), e, di creare ex-novo una "m-bis" solo per gli ambiti musicali e teatrali ... in questi termini:

m-bis) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori musicali ed ai musicisti, ai coristi e agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali e quelli erogati nell'ambito della educazione artistica dell'infanzia e della gioventù, in spettacoli DAL VIVO in esercizi pubblici fino ad una capienza di duecento (?) posti in presenza di almeno tre musicisti, o in eventi con capienza di pubblico superiore, se in presenza di formazioni artistiche di almeno sette (?) elementi.

Cap. 6

IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITÀ MUSICALE

(art.3 della legge n. 350/2003)

Musicisti Autonomi e Subordinati

Come giustamente ricordato dal dott. Ferdinando Montaldi (INPS) nella prima audizione del 30 aprile 2019, l'Enpals, che fin dalla sua istituzione (L. n. 708 del '47) era nato a tutela di una categoria ad alta precarietà e scarso potere contrattuale, prevedeva anche alcune figure di lavoratori autonomi (evidentemente non precari) che già all'epoca erano riconducibili alla "libera professione" (i registi, i grandi concertisti, i grandi cantanti lirici e pochi altri assimilabili). Però, eccezionalmente la normativa prevedeva anche per loro l'obbligo del versamento contributivo in capo al datore di lavoro (organizzatore/committente).

Questa eccezione, con ogni probabilità, era dovuta alla mobilità degli allora artisti autonomi. Mobilità per cui era difficile effettuare verifiche.

Solo nel dicembre 2003, con tre succinti commi all'interno della legge finanziaria per l'anno successivo, è stato concesso "ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali" la possibilità di versarsi autonomamente i contributi Enpals. ... Attenzione: "possibilità e non obbligo."

Di seguito i tre commi nell'art.3 della legge n. 350/2003

Comma 98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente: "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali".

Comma 99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente".

Comma 100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".

Breve analisi del provvedimento.

Per i non addetti ai lavori, potrebbe sembrare che il legislatore abbia semplicemente tolto l'obsoleta eccezione del '47, cioè del versamento dei contributi in capo al datore di lavoro anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Il condizionale però è d'obbligo perché in tal caso la norma avrebbe dovuto introdurre un "obbligo" per questi ultimi ... e non una "opzione"!

Ne consegue che è molto verosimile che la richiesta di emendamento sia partita dal basso, cioè da gran parte dei musicisti stessi (specie quelli che si ritengono *freelance*) nella giusta convinzione che le complesse normative previdenziali a carico del committente rappresentavano un grosso ostacolo al lavoro.

In sostanza i presunti *freelance* chiedevano di poter emettere autonomamente fattura "tutto compreso" proprio per agevolare il lavoro stesso.

Però, è accaduto che al legislatore, per presumibile fretteolosità, sia sfuggito che i musicisti hanno abitualmente spese di viaggio, alloggio, strumenti e quant'altro e, di conseguenza gli "autonomi" (o freelance), senza poter detrarre tali spese, si ritrovano a dover pagare i contributi FPLS (il 33%) sul lordo, come per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati, per i quali gli strumenti di lavoro, trasferte ecc. sono invece a carico del datore di lavoro!

Esempio di illogicità fortemente penalizzante:

Un musicista "autonomo" di Milano che riesce a "spuntare" un concerto a Palermo per 1.000 euro. Cifra decisamente cospicua al giorno d'oggi. Tolte le spese di viaggio, pernottamento, ecc. approssimativamente vedrà i 1.000 euro ridotti a 500. Ebbene, il malcapitato dovrà versare al FPLS 330 euro e altri 200 di ritenuta d'acconto.

Ironizzando: ... per portare qualcosa a casa, dovrà digiunare e dormire in macchina!

UNA RICORRENTE SOLUZIONE FUNAMBOLICA per tamponare la carenza della norma.

Alcuni commercialisti, per dare la possibilità "ai musicisti autonomi" di detrarre le spese dall'imponibile previdenziale, sono arrivati ad architettare delle partite Iva con doppia contabilità, una per la prestazione artistica e l'altra per la fornitura delle attrezzature (strumenti musicali, impianti di amplificazione etc.). Grottesco è dir poco!

Risultato? ... Gli "autonomi", tranne quando devono "fatturare" per non perdere il lavoro, continuano ad andare "a nero".

MA NON FINISCE QUI !

Un musicista con partita Iva, per i contributi dalle c.d. "serate" versa al FPLS (ex Enpals), mentre per l'attività d'insegnamento in una scuola privata (attività diffusissima) versa alla c.d. "Gestione Separata".

In pratica, si ritroverà con due posizioni previdenziali diverse, con il serio rischio di non arrivare alle 20 annualità, né nell'uno, né nell'altro fondo di previdenza!

ALTRA QUESTIONE DI EVIDENTE INCOSTITUZIONALITA'

Perché il provvedimento riguarda solo gli autonomi del settore musicale e non del teatro, cinema, ecc?

E siamo certi che dal punto di vista civilistico qualsivoglia musicista possa autodefinirsi "autonomo"?

Nel Codice Civile, il lavoratore autonomo è ben individuato dall'art. 2233 (comma 20) dove si legge tra l'altro: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", ... adeguatezza economica piuttosto rara per i musicisti di oggi; per non parlare, per contro, delle altre indicazioni che lo stesso Codice Civile indica in merito alle caratteristiche del lavoratore subordinato: lavoro presso il luogo stabilito dal datore di lavoro, rispetto tassativo degli orari da lui dettati, ecc. Condizioni queste che fanno pensare al musicista lavoratore autonomo come ad una ricorrente forzatura.

CONCLUSIONE

Per un musicista, operare come lavoratore autonomo potrebbe anche essere agevolante del lavoro, ma, trattandosi di una forzatura, se si intende tenere in piedi questa norma, occorre quantomeno introdurre la detrazione delle spese, ... meglio se a mezzo di percentuale forfettaria (50/70% ?) e soprattutto occorre introdurre una drastica riduzione della burocrazia (Uniemens, ecc.)

Cap. 7

LE CRITICITÀ ECONOMICHE DELLE SCUOLE DI MUSICA NON SOSTENUTE DA CONTRIBUTI STATALI O PARASTATALI, con ricadute inevitabili sul lavoro degli insegnanti e sulla cultura

PREMESSA.

LE SCUOLE DI MUSICA SONO L'UNICO BALUARDO ALLA DILAGANTE CARENZA DI CULTURA MUSICALE NEL NOSTRO PAESE.

Fintanto che lo Stato non sarà in grado di provvedere ad una educazione capillare della musica in ogni ordine di scuola, le scuole di musica, promosse da musicisti come secondo lavoro o da associazioni culturali, sono il principale baluardo ad una deriva culturale musicale senza pari, ma, rispetto a qualsiasi altro tipo di scuola d'arte o di sport, dal punto di vista economico sono le più difficili da sostenere a causa delle LEZIONI INDIVIDUALI. Un autentico tallone d'Achille!

In assenza di contributi pubblici, vanno sostenute almeno con mirate defiscalizzazioni.

Ampia relazione è anche on line al link [storia delle scuole di musica](#)

LA LEZIONE INDIVIDUALE DI STRUMENTO

Ovvero: il rapporto uno a uno tra insegnante e allievo è la principale e forse unica causa delle difficoltà economiche delle scuole di musica. Questa peculiarità, rarissima nelle scuole di danza o altre arti e totalmente assente nello sport, nelle scuole di musica è imprescindibile e, purtroppo, determina una redditività così bassa da non consentire una adeguata remunerazione degli addetti, né il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Ne deriva che le scuole di musica – *fatta eccezione per le poche supportate da congrui contributi pubblici* – sopravvivono solo grazie all'impagabile abnegazione degli operatori stessi.

Pur tuttavia la loro attività è preziosa. Infatti:

- sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale
- in assenza dello Stato (come detto sopra) sono le uniche attualmente in grado di offrire, a livello popolare, quell'efficace percorso educativo che non può prescindere dall'INSEGNAMENTO PRATICO di almeno uno strumento musicale e/o del canto.

Una conferma. IL COMITATO NAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA (emanazione del MIUR)

Istituito già dal 2006 (*con legge dello Stato e prorogato ad ogni scadenza triennale*) questo Comitato fu voluto dal Ministero per l'Istruzione al fine di dettare le linee guida per una adeguata riforma dell'insegnamento della musica nella scuola pubblica.

Nel marzo 2009, il comitato, in ossequio all'incarico ministeriale, rilasciava un esaustivo documento avente per titolo [FARE MUSICA TUTTI](#). (*cliccando si accede al documento*)

Sostanzialmente il documento del Comitato prevede:

- l'introduzione della musica in ogni ordine e grado della scuola pubblica, a partire dalla scuola dell'infanzia,
- l'insegnamento PRATICO degli strumenti musicali,
- la fornitura GRATUITA degli strumenti stessi.

Quindi: nuovi insegnanti, aule idonee (insonorizzate), attrezzature, strumenti, etc.

Appare molto verosimile che lo Stato non possa permettersi tali spese, specie in questi anni di crisi. Se ne deduce che le scuole di musica private, pur operando ai limiti del volontariato, stanno di fatto SURROGANDO lo Stato stesso e lo faranno inevitabilmente per molti anni a venire. È evidente che vanno incentivate.

MIRATE DEFISCALIZZAZIONI (Irpef e previdenza)

In mancanza di adeguato sostegno economico pubblico, non c'è altra strada che quella di mirate defiscalizzazioni. D'altra parte le scuole di musica sono pressoché improduttive per le casse dello Stato, sia fiscalmente che sotto l'aspetto previdenziale.

Il che è come dire che:

un provvedimento legislativo in questa direzione non avrebbe costi o li avrebbe in misura del tutto irrilevante!

- 1. In merito all'aspetto fiscale e previdenziale, valga la proposta al cap. [5 B](#)**
- 2. In merito alla impagabile Iva sulle rette occorre una attenta riflessione sul DPR n. 633/72 art. 10 comma 20. <http://www.sosmusicisti.org/bozze-di-emendamenti/>**

L'IMPAGABILE IVA SULLE RETTE E LE SANZIONI

Vale la pena di ricordare che le scuole di musica sono promosse in maniera massiva da Associazioni Culturali o di Promozione Sociale, soprattutto per evitare l'impagabile IVA. Infatti, è d'uso e legittimo far rientrare le rette nel novero delle contribuzioni speciali degli allievi/soci allorché usufruiscono di un particolare servizio. Questo comporta che le associazioni in questione, pena la perdita del beneficio fiscale, debbono prestare una attenzione non da poco nel rispetto delle regole sull'associazionismo: statuto, assemblee, registro dei soci e quant'altro. Per non dire che, a seguito delle recenti disposizioni in materia di Riforma del Terzo settore, le associazioni Culturali dovranno trasformarsi tutte in APS. Cosa non proprio facile.

Si noti che, semplicemente per mancanza di tempo e di risorse, i promotori stessi delle scuole devono attendere personalmente persino a mansioni umili e collaterali come la pulizia degli ambienti. Sempre per mancanza di risorse accade che ci si arrangi con commercialisti a buon mercato che si limitano a mere operazioni contabili, quando invece si avrebbe bisogno di consulenza specializzata sull'associazionismo. Con la conseguenza che talvolta accade che ispettori della AE rilevino con facilità la scarsa consistenza dello status di associazione e attribuiscono d'ufficio l'attività d'impresa: quindi ... vengono imputati arretrati di IVA, interessi e sanzioni. Somme impagabili! ... Si chiude, ... e i responsabili delle scuole, dopo tanti sacrifici e tanto volontariato, vanno in rovina!

Appare paradossale che le scuole di sport "riconosciute" dal CONI, attraverso semplici affiliazioni, e persino scuole di "ballo" (camuffate in scuole di danza sportiva), siano esenti da IVA a prescindere, mentre le scuole di musica, che esercitano un altissimo servizio sociale in surroga dello Stato, debbano convivere con questa sorta di "spada di Damocle".

Come su accennato, c'è già una norma che prevede le esenzioni da IVA per l'insegnamento nel privato (art 10, comma 20 della legge 633/72, la legge sull'Iva), ma non è applicabile alle scuole costituite sotto forma di associazione, ... si potrebbe intervenire su quella.

LA PRECARIETÀ FISIOLÓGICA DEL LAVORO DEGLI INSEGNANTI E L'ESTREMA DIFFICOLTÀ PER INSEGNARE IN REGOLA CON TASSE E CONTRIBUTI.

Sempre a causa della scarsa redditività dovuta alle "lezioni individuali", i compensi per gli insegnanti sono mediamente molto bassi, specie se si considera l'alta professionalità profusa (salvo eccezioni). Si stima che, su base annuale, guadagnino meno di un terzo degli insegnanti della scuola pubblica e in perenne precarietà. Per di più, a loro (in massima parte: musicisti disoccupati) viene spesso imposto di dotarsi di partita Iva per contribuenti minimi (che non è certo stata pensata dal legislatore per una attività perennemente precaria), per cui devono farsi carico anche dell'INPS.

Comunque si voglia mettere, è come dire che a soggetti con redditi annui così bassi da rientrare spesso nella "povertà relativa" o "assoluta" (di cui tanto si parla ultimamente) restano in tasca, quando va bene, 5/6 euro per una ora d'insegnamento. Oltretutto per un numero di ore spesso irrisorio e mai garantito.

Il tutto è risolvibile ancora con l'area no-tax di cui al [cap. 5B](#) (Art. 67 TUIR lettera m bis, ecc.)

I CONTRIBUTI PER GLI INSEGNANTI E LA GESTIONE SEPARATA.

Nei casi in cui una scuola abbia ritorni sufficienti per provvedere ai contributi previdenziali per gli insegnanti si consiglia l'utilizzo del FPLS in luogo della Gestione Separata.

Già accennato nel [cap. 3](#) (punto 4)

Cap. 8

L'IMPORTANZA DELL'USO DI CORRETTE TASSONOMIE NELLA STESURA DELLE LEGGI E DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO

- **Perché occorrono corrette tassonomie.**

Le auspicabili riforme a cui dovrebbe condurre l'INDAGINE sullo Spettacolo in ogni caso dovrebbero utilizzare corrette e moderne tassonomie per individuare in modo pertinente specifici fenomeni artistici e i relativi protagonisti. La confusione o l'obsolescenza di termini e categorie (vedi ad es. la dizione di "musica popolare contemporanea", più volte ricorrente nel Codice dello Spettacolo) può generare ingiustizie e ricadute negative anche sulla destinazione di risorse. Si ritiene perciò imprescindibile la consulenza di veri esperti in ogni settore coinvolto. Tra le tante fonti da aggiornare si cita il D.M. Ministero del Lavoro del 15 marzo 2015.

Vale anche la pena di ricordare che, in forma di ordine del giorno, su iniziativa di Sos Musicisti, la questione è stata inserita proprio nel Codice dello Spettacolo in data di approvazione della legge. OdG 9/4652/16 rilevabile nell'atto parlamentare 883 dell'8 novembre 2017 a p. 48

- **Perché occorre una Definizione di Musica dal vivo (*)**

A fine anni '80, grazie a tecnologie mai prima immaginabili, si ebbe una massiccia diffusione di tastiere elettroniche automatizzate. Tastiere che potevano eseguire intere orchestrazioni semplicemente componendo accordi con la mano sinistra. Di lì a poco la tecnologia fece ancora un ulteriore passo in avanti con tastiere in grado di eseguire in automatico interi brani, spesso con qualità molto prossima ai CD. Per intenderci: le cosiddette "basi".

Improvvisamente tantissimi sedicenti musicisti, che fino ad allora si erano limitati a fare gli animatori/cantanti o poco più, con spregiudicata ciarlataneria cominciarono ad utilizzare il playback nella maniera più subdola, cioè mettendo le mani su strumenti musicali che non avrebbero mai saputo suonare.

Per inciso: costoro hanno anche dato il colpo di grazia alla già carente educazione musicale del pubblico, facendo apparire il mestiere di musicista (quello di pianista in particolare) come facilissimo e alla portata di tutti. ... Alla faccia di chi ha studiato anni e continua a studiare tutta la vita!

A seguire, con la dilagante diffusione del Playback (spesso imposto dai gestori di sale da ballo), la ciarlataneria si è estesa ad intere orchestre al punto che oggi i palchi delle balere pullulano di "mimi". ... E i musicisti?... A casa senza lavoro!

Fermare il playback è impossibile, è troppo tardi, e in fondo è sempre esistito (*seppur per motivi tecnici*), ma arginare la ciarlataneria non è impossibile. Ad esempio: istituendo l'obbligatorietà di un certificato di abilitazione specifico per lo strumento (o gli strumenti) con cui il musicista intende presentarsi in pubblico.

() Nota. In APPENDICE 2, la definizione di Musica dal Vivo che, come proposta da Sos Musicisti, fu anche inserita in ben due ordini del giorno nel c.d. Codice dello Spettacolo. Come risulta da [atto parlamentare 883 dell'8 novembre 2017](#), allegato A (p. 57/58/59)*

INCENTIVI PER LA MUSICA DAL VIVO

Al fine di incentivare l'uso della musica dal vivo nei pubblici esercizi, nell'interesse anche collettivo di contrasto al trend di impoverimento culturale che affligge il nostro paese, proponiamo un sistema di diverso trattamento fiscale (ad es. una aliquota di "credito d'imposta") sugli incassi realizzati durante le performance dal vivo ed in regola.

Questo "piccolo" accorgimento potrebbe davvero risollevarle le sorti del lavoro del musicista e, nel contempo, divenire la leva per un circolo virtuoso.

Cap. 9

PRESENTAZIONE dell'Associazione Nazionale SOS MUSICISTI e del MANIFESTO DEI MUSICISTI

Il sodalizio è stato fondato nel 2012 sotto forma di APS, ma potrebbe essere definito un para-sindacato che ha come obiettivo prioritario (art. 2 dello Statuto) l'ottenimento dalle istituzioni di revisioni delle normative sullo spettacolo, notoriamente obsolete e foriere di ingiustizia sociale. Va rilevato anche che, essendo i promotori tutti musicisti, ad evitare vuoti di competenze si è ritenuto di orientare il raggio d'azione al solo comparto della musica, nonostante che, in verità, i problemi dei musicisti sono in gran parte i medesimi del più vasto comparto dello Spettacolo.

La scelta della APS e non del sindacato in senso stretto è derivata dalla constatazione ineludibile che il settore, in bilico tra arte e intrattenimento, tra cultura e lavoro, presenta un ventaglio di figure estremamente ampio, tra cui anche i tanti che, pur non essendo lavoratori dello spettacolo, sono comunque a tutto titolo operatori della cultura musicale (artisti), e spesso anche di notevole spessore.

Se avessimo scelto la formula di sindacato in senso stretto avremmo fatto un duplice errore.

1. Come accennato sopra, saremmo stati costretti a non occuparci dei semiprofessionisti e dei musicisti amatoriali che hanno il diritto costituzionale di essere rappresentati.
Il "sindacato" infatti, per definizione, è volto alla tutela di interessi "economici" dei lavoratori rappresentati. Il che esclude appunto gli "amatoriali", che si suppone non abbiano bisogno di praticare il mestiere per vivere, ma che comunque necessitano di una collocazione giuridico/legislativa.
2. Avremmo creato un sindacato inutile. Nel nostro paese ce ne sono fin troppi. Le tre sigle dei sindacati principali, CGIL, CISL e UIL hanno infatti al proprio interno la branca dei lavoratori della Cultura e dello Spettacolo, e non da ultimo anche la UGL ha il suo UGL/Spettacolo.
Purtroppo, parrebbe che ai sindacati ufficiali siano iscritti unicamente i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, di Cinema e teatro: artisti con ogni probabilità riconducibili ai raggruppamenti B e C (stipendio mensile). Con assenza pressoché totale dei musicisti "intermittenti" (raggruppamento A). Mentre è proprio a questi ultimi che si rivolge in particolare l'azione di Sos Musicisti.

Nota 1. Va rilevato che SOS MUSICISTI è la continuazione di uno specifico sindacato dello spettacolo, nato nel 1994 col nome di S.O.S. (Sindacato Operatori Spettacolo), acronimo, già da allora, volutamente provocatorio a sottolineare il caos legislativo e la necessità di una specifica associazione di categoria che si occupasse dei lavoratori saltuari dello spettacolo (c.d. intermittenti). Difatti è proprio in questo settore che si rilevava un SOMMERSO costantemente in crescita.

Negli anni a seguire, in ben cinque legislature, la situazione non solo non è cambiata, ma è peggiorata; soprattutto per le innumerevoli riforme sul lavoro che mai hanno tenuto conto della "estrema atipicità" del nostro mestiere, costringendo sia i lavoratori dello spettacolo che i responsabili di eventi a doversi confrontare con normative non scritte per loro.

Nota 2. Le pagine del nostro sito web del nostro sodalizio nel 2019 hanno superato le 200.000 visite. Una cifra di notevole rispetto per un sito che tratta unicamente di criticità legislative senza riferimento ad eventi concertistici, e con totale esclusione di *gossip*.

Nella pagina successiva segue il MANIFESTO DEI MUSICISTI

IL MANIFESTO DEI MUSICISTI

<http://www.sosmusicisti.org/manifesto-dei-musicisti-in-continuo-aggiornamento/>

Subito dopo la costituzione del sodalizio, è stato deciso di raccogliere "per iscritto" e pubblicare *on line* l'elencazione delle innumerevoli criticità del settore.

Il documento ha un nome emblematico: **MANIFESTO DEI MUSICISTI**.

Si tratta di un autentico dossier pensato soprattutto per il legislatore, affinché possa estrarne le informazioni utili per adeguate riforme.

Il documento, in una prima stesura, era stato valutato da più parti: "meritevole di una c.d. legge quadro". Ma già da allora, sulla base di esperienze precedenti, come Sos Musicisti sconsigliammo la "legge quadro", troppo lunga da elaborare e con il rischio di non vedere mai la luce.

Valga ad esempio l'ultimo tentativo di riforma dell'Enpals, il DDL 1550, arenato in Commissione Lavoro della Camera nel 2008 (XVI legislatura) dove, per inciso, veniva reiterata da altre 3 legislature.

In alternativa, sono da auspicare riforme a mezzo di emendamenti o micro-emendamenti.

Il Manifesto dei Musicisti, articolato in 3 capitoli principali e vari sotto capitoli e in continuo perfezionamento, ed è on-line su www.sosmusicisti.it

I capitoli


1. Lavoro e previdenza (normative caotiche e conseguente sommerso)
2. Le scuole di Musica, attività collaterale dei musicisti a fronte di una disoccupazione, e gli insuperabili problemi economici dovuti alle LEZIONI INDIVIDUALI
3. Siae. Tariffe esose con ricadute inevitabili sui compensi degli artisti e quindi sul sommerso.

APPENDICE 1

I risultati del nostro sondaggio sul sommerso in data 20 Settembre 2019 denunciano numeri notevolmente superiori a quanto emerso nelle prime tre audizioni per l'Indagine Conoscitiva su Lavoro e Previdenza nello Spettacolo


Lavori in spettacoli e/o concerti musicali come...:

424 risposte



Nella tua attività di spettacolo, quanto frequentemente ti capita di rendere prestazioni "in nero", cioè senza essere "messo in regola" o senza che ti venga richiesta una fattura e/o il Certificato di Agibilità ?


424 risposte



Nota. Molto verosimilmente il sommerso di cui al blu e rosso del secondo grafico, è molto più alto. Infatti, da numerosi contatti diretti, abbiamo rilevato che coloro che hanno interesse a restare nel sommerso, temendo che affrontare questo argomento potrebbe tradursi in verifiche fiscali, ecc. (oggi pressoché inesistenti), semplicemente... NON LO HANNO COMPILATO!

Secondo te a cosa è riconducibile il sommerso?

424 risposte



Nota. Nel terzo grafico, il blu e il viola vanno accorpati.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

APPENDICE 2

Bozza di definizione di Musica dal Vivo elaborata da Sos Musicisti

"Si definisce MUSICA DAL VIVO l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti."

Nota. Vale la pena di menzionare che questa definizione è stata oggetto di ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati in data 8 novembre 2019. Si veda l'atto parlamentare 883, allegato A (p. 57/58/59)

Come anche riportato nell'atto camerale, la definizione sintetizza in termini giuridici quanto già contenuto nella circolare n. 165 del 7 settembre 2.000 del Ministero delle Finanze (punto 1.1.1), a suo tempo diramata per altro scopo, l'esenzione dalla tassa sugli intrattenimenti gravante sul biglietto d'ingresso alle sale da ballo.

Afferma infatti il Ministero:

"La musica può definirsi DAL VIVO quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo."

Poi entra nel merito degli "arranger" e delle "basi":

"L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi."

Poi entra nel merito dei cantanti che pur "dal vivo" cantano su basi:

"Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke" o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo."

Infine, conclude:

"Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati."

Il chiarimento della circolare era oggettivo, chiaro ed inequivocabile.

Con le basi o gli automatismi delle tastiere non è MUSICA DAL VIVO."